

GLI ENTI ECCLESIASTICI COME SOGGETTI GIURIDICI

Sintesi degli interventi dell'Avv. Lucia Di Tommaso nell'ambito dell'iniziativa di formazione

A CESARE QUEL CHE E' DI CESARE

rivolta ai componenti i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

ottobre-novembre 2014

INDICE

I.	Le fonti	Pag.	2
II.	Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: presupposti e procedimento per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato	“	7
III.	L'Ente Parrocchia: natura giuridica, rappresentanza legale, struttura amministrativa	“	10
IV.	Attività della Parrocchia. Amministrazione straordinaria e controlli canonici	“	15

N.B. - Il presente lavoro contiene esclusivamente spunti di riflessione e non ha la presunzione di aver esaminato tutte le problematiche connesse agli enti ecclesiastici, in particolare alle parrocchie.

I - LE FONTI

- **Codice di diritto canonico.**

La Conferenza Episcopale Italiana, nel Documento Pastorale dell'Episcopato Italiano "Comunione, comunità e disciplina Ecclesiale" del 1 Gennaio 1989 ha affermato l'importanza della conoscenza e della fedele applicazione del Codice di diritto canonico¹

Sono meritevoli di particolare attenzione le seguenti disposizioni la cui analisi è fondamentale per la miglior comprensione degli argomenti trattati in questa sede:

Libro I

- le persone giuridiche (cann. 113-123)
- gli atti giuridici e l'esercizio della potestà di governo della Chiesa (cann. 123-144)
- gli atti ed i ricorsi amministrativi (cann. 35-95- materia trattata anche nel libro VI ai cann. 1732-1739).

Libro II:

- definizione, struttura e amministrazione della Parrocchia (cann. 515-552)²
- l'amministrazione dei beni delle chiese (cann. 556-563)

Libro V

- la disciplina generale ed amministrazione dei beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310)

- **La normativa della Conferenza Episcopale Italiana**

Tra le funzioni pastorali che i Vescovi italiani attuano nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) vi è anche quella legislativa attribuita dal Codice di diritto canonico e dalle disposizioni concordatarie.

Di particolare importanza sono le delibere e dalla CEI adottate, sia dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico del 1983, sia, a norma dell'art. 75 della

¹ In proposito "...Il Codice di diritto canonico merita di essere ampiamente conosciuto, seriamente studiato, fedelmente applicato, sempre alla luce dell'insegnamento complessivo del Concilio Vaticano II che ne costituisce il fondamentale criterio di interpretazione..." (Documento Pastorale dell'Episcopato Italiano "Comunione, Comunità e disciplina ecclesiale", pag. 25)

² Disposizioni particolarmente importanti sono quelle di cui ai cann. 531, 532 (legale rappresentanza della Parrocchia), 535 (libri parrocchiali), 537 (istituzione del Consiglio parrocchiale per gli affari economici), 540 (amministratore parrocchiale).

Legge 222/1985, relativamente all'attuazione delle disposizioni concordatarie³

- Delibera n. 20: determinazione della somma minima e della somma massima per l'alienazione dei beni della Chiesa, a norma del can. 1292 §1;
- Delibera n. 37: determinazione degli atti di straordinaria amministrazione diversi da quelli previsti dai canoni 1291, 1295 e 1297 del Codice di diritto canonico, per le Diocesi e le altre persone giuridiche amministrare dal Vescovo Diocesano;
- Delibera n. 38: determinazione delle condizioni per la valida stipulazione dei contratti di locazione da parte di persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo Diocesano;
- Delibera n. 59: determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo Diocesano.

Particolarmente importante è l'Istruzione in materia amministrativa (IMA), approvata dall'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30/31 Maggio 2005 e promulgata con Decreto del 1 Settembre 2005.

- **Legislazione canonica provinciale e regionale**

I vescovi di una medesima provincia ecclesiastica (cfr. cann. 431-432; 435-446) possono adottare disposizioni economico-amministrative impegnative per le loro Chiese (per esempio in materia di tasse, per gli atti di potestà esecutiva e per la determinazione delle offerte da farsi in occasione dell'amministrazione dei sacramenti)

La Conferenza episcopale regionale non ha potestà legislativa e ad essa non si applicano le disposizioni dei cann. 447-459

- **Legislazione diocesana**

Particolarmente importante è la legislazione diocesana in materia economico-amministrativa.

I principali ambiti nei quali il Vescovo diocesano deve o può esercitare la propria potestà legislativa sono:

³ L'art. 75 Legge 222/1985 prevede che "...l'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano nei rispettivi ordinamenti le disposizioni per l'attuazione- della presente legge. Per le disposizioni di cui al titolo II della presente legge(Beni ecclesiastici e sostentamento del clero) l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza Episcopale Italiana..."

- l'ordinamento degli Uffici della Curia Diocesana e del Consiglio diocesano per gli affari economici;
 - l'individuazione delle norme per la struttura, le competenze, il funzionamento e la designazione dei consigli parrocchiali per gli affari economici (can. 537);
 - l'indicazione delle norme tributarie previste dal canone 1263⁴ e le disposizioni circa le collette
 - l'individuazione di norme generali in materia di amministrazione dei beni delle persone giuridiche soggette alla sua giurisdizione (can. 1276)⁵
 - la definizione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette alla sua giurisdizione (can. 1281)⁶
 - il regolamento delle fondazioni pie (cann.1299-1310);
 - la disciplina del clero diocesano, in particolare con riferimento: alla distinzione tra l'amministrazione dei beni propri del sacerdote e quella dell'ente, alla redazione ed al deposito del testamento, alla tenuta della casa canonica ed alla ripartizione delle relative spese tra la parrocchia ed il sacerdote.
- **La legislazione concordataria e di derivazione pattizia**

La Conferenza Episcopale Italiana ha evidenziato l'importanza delle norme concordatarie prevedendo che: *"...le norme concordate, che hanno nello stesso tempo efficacia civile e valore di legge canonica particolare per la Chiesa in Italia, chiedono di essere attuate in forma completa e concreta, anche mediante la stipula delle necessarie ulteriori intese e di essere osservate con reciproca lealtà e chiarezza..."* (v. Documento pastorale "Comunione, comunità e disciplina ecclesiale" del 1 Gennaio 1989 pag.28).

Si citano, in particolare:

- l'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984⁷;

⁴ Il can. 1263 & 1 prevede che: "Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il Consiglio per gli affari economici e il Consiglio presbiteriale, di imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un moderato tributo, proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della Diocesi..."

⁵ Il can. 1276 & 1 prevede che: "Setta all'Ordinario vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscono più ampi diritti"

⁶ Il can. 1281 prevede che: "Ferme restando le disposizioni degli Statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto il permesso scritto dell'Ordinario Diocesano"

- il Protocollo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 15 Novembre 1984 (ratificato e reso esecutivo in Italia con la Legge 20 Maggio 1985 n. 206) e tradotto nell'ordinamento italiano con la Legge 222 del 20 Maggio 1985 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi". Importante è anche il Regolamento di esecuzione della Legge 222/1985 approvato con DPR 13 Febbraio 1987 n. 33 e successivamente modificato con dpr del 1 Settembre 1999 n. 337.

- **La legislazione civile**

Il Canone 22 del Codice di diritto canonico detta la seguente disposizione generale: "...Le leggi civili alle quali il diritto della chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone diversamente ...".

Significative sono anche altre norme più specifiche che operano un rinvio ricettizio alle leggi civili vigenti nello Stato, ad esempio, in materia di contratti (can. 1290)⁸, prescrizione (can.197 e ss.)⁹, amministrazione dei beni e diritto del lavoro (can. 1286)¹⁰, transazione e arbitrato (can 1714)¹¹.

Una menzione particolare merita, in ogni caso, la Legge 222/1985 che enuncia la disciplina generale in tema di riconoscimento degli enti e gestione dei beni ecclesiastici in Italia e che, con riferimento allo svolgimento da parte di tali enti di

⁷ Una disposizione fondamentale è l'art. 7 secondo cui: " Il carattere ecclesiastico di un' istituzione non può essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali, per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività...lo Stato si impegna a riconoscere su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico i quali abbiano finalità di religione e di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi"

⁸ Il canone 1290 stabilisce: " Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti, sia in genere sia in specie e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o nel diritto canonico si preveda altro e fermo restando il canone 1547"

⁹ Il canone 197 prevede che: "La prescrizione come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo codice"

¹⁰ Il can. 1286 prevede che: "Gli amministratori dei beni osservino accuratamente, nell'affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro ed alla vita sociale secondo i principi della Chiesa, retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari"

¹¹ Il can 1714 prevede che: "per la transazione, il compromesso ed il giudizio arbitrale si osservino le norme prescelte dalle parti oppure, se le parti non abbiano scelto, la legge data dalla Conferenza Episcopale se vi sia o la legge civile vigente nel luogo ove la convenzione viene fatta"

attività diverse da quelle di religione e di culto, rimanda (v. art. 15) all'art. 7 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, secondo cui: "...le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, al rispetto delle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime".

* * * * *

**II - ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI:
PRESUPPOSTI E PROCEDIMENTO PER OTTENERE IL
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO.**

• **Presupposti**

- La persona giuridica, secondo il diritto canonico, è quella eretta o riconosciuta con provvedimento dell'Autorità Ecclesiastica (can. 114)¹².
- Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: (i) approvazione da parte dell'Autorità ecclesiastica (ii) sede in Italia (iii) perseguimento di finalità di religione e di culto (v. art. 1 Legge 222/1985)
Il perseguimento di tale fine (a norma dell'art. 2 Legge 222/1985) si presume per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa (es. Parrocchie, Diocesi, Seminari), per contro, per il riconoscimento di altre persone giuridiche canoniche (es. associazioni pubbliche di fedeli), va accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16 Legge 222/1985¹³
- Gli enti eretti dall'autorità ecclesiastica che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (v. art. 4 Legge 222/1985) pur mantenendo la struttura e le caratteristiche proprie dall'ordinamento canonico¹⁴

¹² Il can. 114 prevede che: *"...le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto, oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità per mezzo di un decreto, come insiemli sia di persone, sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli..."*

¹³ A norma dell'art. 16 Legge 222/1985 si considerano **attività di religione o di culto** quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

¹⁴ La Commissione paritetica tra Stato e Chiesa cattolica ha in proposito chiarito che: *"...la Repubblica Italiana è tenuta – ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Accordo del 18 Febbraio 1984- a riconoscere agli effetti civili gli enti ecclesiastici eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico. Ciò significa che la Repubblica Italiana è tenuta ad accogliere nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici ai quali accorda il riconoscimento, con le caratteristiche che agli stessi ineriscono nell'ordinamento di provenienza. Il che comporta che non possono ritenersi applicabili agli enti ecclesiastici le norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private..."*

- Le persone giuridiche canoniche ,a norma dell’art. 10 Legge 222/1985, possono essere riconosciute nell’ordinamento italiano anche in forma diversa rispetto all’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (es. un’associazione di fedeli può essere riconosciuta come una persona giuridica privata alle condizioni previste dal codice civile).
- **Procedimento**
 - Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l’ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente oppure direttamente su domanda di quest’ultima (v. art. 3 Legge 222/1985).
 - La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica è diretta al Ministero dell’Interno e deve contenere i dati essenziali caratterizzanti l’ente: la denominazione, la natura, i fini, la sede e l’indicazione del legale rappresentante; ad essa, inoltre, devono essere allegati tutti i documenti utili per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di legge (v. art. 2 dpr 13 Febbraio 1987 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni).
 - La fase istruttoria (funzionale alla verifica dell’esistenza delle condizioni di legge) si svolge presso le Prefetture territorialmente competenti e si conclude con la trasmissione degli atti al Ministero dell’Interno.
 - Il riconoscimento della personalità giuridica avviene con Decreto del Ministero dell’Interno, in cui sono indicati gli elementi atti ad individuare la natura, la struttura e le finalità dell’ente.¹⁵
- **Iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche**
 - Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, a norma dell’art. 5 Legge 222/1985, devono essere iscritti nel Registro delle Persone giuridiche istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’ente ha la propria sede. L’iscrizione è necessaria rendere pubbliche e opponibili ai terzi le

¹⁵ Il riconoscimento della personalità giuridica agli affetti civili degli enti ecclesiastici nella forma del Decreto del Ministero dell’Interno è stata prevista dalla Legge 12 Gennaio 1991 n. 13 che ha sottratto tali atti alla competenza del Presidente della Repubblica. La procedura, inoltre, è stata ulteriormente semplificata a seguito dell’emanazione delle legge 127/1997 (art. 17 comma 26) in forza della quale è stata abrogata la disposizione che prevedeva l’acquisizione obbligatoria del parere del consiglio di Stato

caratteristiche dell'ente, gli organi di rappresentanza ed i relativi poteri degli stessi.

- L'art. 4 DPR 361/2000 dispone, pertanto, che nel Registro delle persone giuridiche siano indicati tutti gli elementi identificativi dell'ente (es. denominazione, sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante, limitazioni dei poteri dello stesso).
- Nel Registro delle persone giuridiche devono essere iscritte tutte le modifiche sostanziali relativa all'ente (es. cambiamento del legale rappresentante, mutamento di sede), in proposito è importante evidenziare la necessità che *"...i legali rappresentanti provvedano tempestivamente all'iscrizione nel Registro dei fatti giuridici riferiti all'ente, tenendo anche conto che le variazioni non iscritte nel registro non sono opponibili ai terzi che non ne fossero a conoscenza..."* (v. IMA n. 16).

- ***Mutamenti sostanziali e soppressione degli enti ecclesiastici***

- L'art. 19 Legge 222/1985 prevede che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con Decreto del Ministero dell'Interno. Il riconoscimento della personalità giuridica può anche essere revocato con Decreto (sentita l'autorità ecclesiastica) nel caso in cui il mutamento determini il venir meno dei requisiti previsti per il riconoscimento. Devono essere iscritte nel Registro delle persone giuridiche tutte le modifiche di elementi già iscritti nel registro stesso.
- L'art. 20 Legge 222/1985 stabilisce che la soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione abbiano efficacia civile mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente.

* * * * *

III - L'ENTE PARROCCHIA:

NATURA GIURIDICA, RAPPRESENTANZA LEGALE, STRUTTURA AMMINISTRATIVA

- **Natura giuridica e iscrizione nel registro delle persone giuridiche**
 - Il Canone 515 definisce la parrocchia come *“una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare e la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo Diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore”*.
 - L’Accordo del 18 Febbraio 1984 di Revisione del Concordato Lateranense e la legge 222/1985 art. 29, conformandosi alle disposizioni del Codice di diritto canonico, stabiliscono la possibilità per ogni parrocchia di ottenere il riconoscimento civile.

Le Parrocchie canonicamente esistenti al 30/09/1986, elencate con la loro denominazione e sede in un provvedimento del Vescovo Diocesano, hanno acquistato la personalità giuridica con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell’Interno che ha conferito alle singole Diocesi e Parrocchie la natura di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (v. art. 29 Legge 222/1985)
 - Le Parrocchie erette successivamente possono ottenere il riconoscimento civile seguendo il procedimento già indicato nel paragrafo precedente (v. artt. 1- 3 ss. Legge 222/1985¹⁶ e artt. 2, 4, 5 DPR 33/1987 e successive modifiche e integrazioni); in questo caso, il perseguimento del fine di religione e di culto viene presunto, essendo la parrocchia un ente facente parte della costituzione gerarchica della Chiesa.
 - La Parrocchia, al pari degli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, deve essere iscritta nel Pubblico Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo ove ha sede¹⁷.

¹⁶ Oltre agli articoli sopra indicati della legge 222/1985 occorre tenere presenti anche gli artt. 2,4 e 5 del regolamento di esecuzione (DPR n. 33/1987, modificato con DPR n. 337/1999).

¹⁷ Nel testo *“La gestione e l’amministrazione della Parrocchia”* a cura degli Economi delle grandi Diocesi viene consigliato ad ogni Parrocchia di conservare, non solo il Decreto ministeriale di riconoscimento, ma anche il

Devono parimenti essere, iscritti nel Registro delle Persone giuridiche i mutamenti sostanziali nei modi di essere della Parrocchia (es. modifica della denominazione e della sede) disposti con Decreto canonico e riconosciuti agli effetti civili ai sensi dell'art. 19 L. 222/1985. Uno dei mutamenti essenziali da iscriversi tempestivamente è la variazione del legale rappresentante, in questo caso la notificazione alla Prefettura della nomina del nuovo Parroco e l'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone giuridiche possono avvenire con un unico atto (v. IMA n. 99).

- La Parrocchia, a prescindere dal riconoscimento della personalità agli effetti civili, mantiene, la struttura originaria dell'ordinamento canonico, quindi, non è tenuta a dotarsi di uno statuto previsto, invece, dalle leggi civili per le altre persone giuridiche private. E' comunque previsto il deposito nel Registro delle persone giuridiche di un'attestazione del Vescovo Diocesano (cfr. allegato D- IMA) da cui risultano le norme di funzionamento della Parrocchia e i poteri del legale rappresentante, in modo da rendere entrambi conoscibili e, dunque opponibili ai terzi.

- ***Legale rappresentanza***

- Il legale rappresentante ed amministratore unico della Parrocchia è il Parroco (v. canoni 531 e 1279), egli esercita la responsabilità amministrativa sotto l'autorità del Vescovo diocesano, il quale, tuttavia, non può sostituirsi all'amministratore, se non in caso di negligenza¹⁸.
- La responsabilità amministrativa è personale, cioè riconducibile alla sola persona fisica del Parroco (cfr canoni 532-537), non rinunciabile (cfr canone 1289) e globale, ovvero relativa a tutte le attività di cui la Parrocchia è titolare (es. gestione scuola materna, oratorio).¹⁹

documento attestante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche con l'indicazione del relativo numero, da non confondersi con il numero di codice fiscale dell'ente o eventualmente di partita IVA.

¹⁸ Il canone 532 stabilisce che: " *il Parroco rappresenta la Parrocchia a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della Parrocchia siano amministrati a norma dei canoni 1281 e 1288*". Il canone 1279 prevede che: " *...l'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta immediatamente a chi regge la persona a cui gli stessi appartengono, a meno che non dispongano altrimenti il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine e, salvo il diritto dell'Ordinario di intervenire in caso di negligenza dell'amministratore*"

¹⁹ Si riportano, in proposito, alcuni passi della relazione tenuta da S.E. Mons. Vincenzo Pisanello in occasione del Convegno Nazionale organizzato dalla CEI 23-25 Febbraio 2015 " **...il Parroco in quanto amministratore unico e legale rappresentante dell'ente Parrocchia ha la responsabilità amministrativa...è una responsabilità**

- Il codice di diritto canonico prevede anche altre possibilità di affidamento delle parrocchie e, conseguentemente, casi particolari di legale rappresentanza, quali, ad esempio: (i) l' affidamento di più parrocchie ad un unico parroco (cfr can. 515), in questo caso l' amministrazione dovrà restare distinta per ciascuna di esse (ii) l' affidamento di una o più parrocchie a più sacerdoti (c.d. affidamento in solidum), in questo caso il legale rappresentante sarà colui che viene indicato come moderatore (cfr canone 543) ed il suo nominativo sarà iscritto nel Registro delle Persone giuridiche (iii) l' affidamento di una parrocchia ad un diacono, laico o comunità di persone (cfr canone 517), in questo caso è, comunque, necessario che il Vescovo nomini un sacerdote il quale sarà moderatore ed al quale spetterà l' amministrazione e la legale rappresentanza dell' ente (iv) l' affidamento di una parrocchia ad un Istituto religioso clericale o società di vita apostolica (cfr canone 520), anche in questo caso dovrà essere nominato parroco/ moderatore un singolo a cui spetterà la legale rappresentanza.
- In caso di vacanza di una parrocchia o di impedimento del parroco deve essere nominato, da parte del Vescovo diocesano, un amministratore parrocchiale a cui spetterà la legale rappresentanza e la responsabilità amministrativa della parrocchia; anche se l' amministratore parrocchiale esercita una funzione temporanea è opportuno iscrivere il nominativo nel Registro delle Persone giuridiche, anche nel caso in cui il Parroco impedito resti in carica (cfr IMA n. 104).
- In tutti in cui una persona diversa dal legale rappresentante rappresenti la Parrocchia per il compimento di un determinato atto giuridico è necessario che sia munita di una procura valida agli effetti civili rilasciata

da esercitare in collaborazione con eventuali altri sacerdoti o Diaconi presenti in Parrocchia e con l'apporto di fedeli laici, ma ha la caratteristica di essere personale, cioè riferita alla sola persona fisica del Parroco il quale non può rinunciarvi né demandarla ad altri...il Parroco benchè tenuto, in determinati casi previsti dal diritto, a ricevere il parere del proprio consiglio per gli affari economici, tuttavia deve assumere personalmente la decisione e potrebbe essere chiamato a rispondere come persona fisica...E' importante anche rilevare che la responsabilità del Parroco abbraccia tutte le attività di cui la Parrocchia è titolare: l'esempio più ricorrente è quello della scuola materna o dell'oratorio. Il Parroco non può delegare ad alcuno questa responsabilità che ha carattere globale..."

dal legale rappresentante.

• ***I consigli parrocchiali: Consiglio parrocchiale per gli affari economici e Consiglio Pastorale***

- Il canone 537 stabilisce che “...In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo Diocesano²⁰; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532”.
- Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici ha una funzione consultiva, i consiglieri, tuttavia, “...non sono soltanto chiamati ad esprimere un parere tecnico, ma a condividere la responsabilità dell’intera vita della Parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei propri beni...” (v. IMA 105).
- Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici non può sostituirsi nella rappresentanza dell’ente al Parroco, questi, tuttavia, non dovrebbe discostarsi dal parere del CPAE se non per gravi motivi; il Vescovo, inoltre, “...può chiedere di conoscere, come condizione previa al rilascio delle autorizzazioni canoniche per gli atti di amministrazione straordinaria relativi alla Parrocchia, la valutazione formulata in merito dal CPAE...” (v. IMA 106)
- Il canone 536 prevede che “...se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano in ogni Parrocchia è costituito il Consiglio pastorale presieduto dal Parroco e nel quale i fedeli...prestano il loro ufficio nel promuovere l’attività pastorale...”.

Il Consiglio pastorale ha una funzione esclusivamente consultiva ed ha

²⁰ L’IMA al n. 105 prevede che: “... Le norme date dal Vescovo possono essere tradotte in un regolamento del Consiglio parrocchiale per gli affari economici da adottarsi in tutte le parrocchie. In esso devono prevedersi disposizioni circa la natura, le finalità, la composizione ed i compiti del CPAE...”. Nella “ Determinazione circa la promozione del sostegno economico della Chiesa cattolica” promulgata con Decreto della Cei del 27 Marzo 1999 è stato, inoltre, previsto che: “...il Vescovo è impegnato ad assicurare che in tutte le Parrocchie della sua Diocesi sia effettivamente costituito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, secondo quanto disposto dal Canone 537 del codice di diritto canonico; tra i membri del Consiglio deve essere prevista la figura dell’incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico della Chiesa...”

competenza per gli aspetti eminentemente pastorali²¹.

* * * * *

²¹L'IMA, con specifico riferimento all'esercizio delle funzioni ed alla collaborazione tra i due consigli precisa che *"...il CPAE non può prescindere, soprattutto nelle scelte economiche di maggiore importanza, e di carattere generale (quali la decisione di costruire nuove strutture parrocchiali o di intraprendere una nuova attività) dalle indicazioni offerte dal Consiglio pastorale parrocchiale; quest'ultimo, a sua volta, non può ignorare i problemi economici della parrocchia, ma deve tenerne conto e farsene carico, soprattutto attraverso un'opera di sensibilizzazione e responsabilizzazione dell'intera comunità..."* (v. IMA n. 106)

IV - ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA. AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E CONTROLLI CANONICI

- ***Distinzione generale dei concetti di amministrazione ordinaria e straordinaria.***
 - Il canone 1281 del Codice di diritto canonico prevede che: *“Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità della gestione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto permesso scritto dall’Ordinario...”*. I concetti di amministrazione ordinaria e straordinaria, secondo il diritto canonico, vengono individuati, non solo in base ad una valutazione tecnico-giuridico, ma anche in considerazione della minore o maggiore importanza economico/ patrimoniale dell’atto.²²
 - Il Codice di diritto canonico indica alcuni adempimenti (essenziali per una retta amministrazione dei beni ecclesiastici) qualificabili come atti di ordinaria amministrazione (v. sul IMA n. 59) A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) accensione di idonee garanzie contro i rischi - polizze assicurative- v. can. 1284 n. (ii) tenuta delle scritture contabili – v. can. 1284 §2 7°- (iii) presentazione dello stato di previsione (gli amministratori devono redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite)- v. can. 1283 & 3 (iv) presentazione del rendiconto annuale all’ordinario del luogo – v. cann. 1284 §2, 8°, 1287 §1- e del rendiconto ai fedeli delle offerte –v. can. 1287 §2- (v) catalogazione e conservazione dei documenti (archivio) – v. can. 1284 §2 9.

²² In proposito *“...per il diritto canonico, ogni negozio particolare è un atto di amministrazione e tutti questi rientrano nella gestione del patrimonio ecclesiastico. La differenza tra gli uni e gli altri sta nel fatto che l’atto di straordinaria amministrazione eccede nel fine e nel modo rispetto a quello di ordinaria amministrazione. Pertanto se la norma non stabilisce espressamente quale sia la natura di un concreto negozio patrimoniale, la si dovrà determinare facendo ricorso ai criteri generali dell’eccedere, quali possono essere: il valore del decremento patrimoniale, il rischio di gravi perdite, l’incidenza sul bene o soltanto sui frutti, il pericolo di alterare la stabilità del patrimonio originario, la natura della cosa oggetto dell’atto di amministrazione e il beneficio che ne consegue, la modalità e la complessità del negozio, la durata dei tempi di esecuzione che possono essere stati fissati, l’incertezza dei tempi di esecuzione che possono essere stati fissati, l’incertezza dei risultati economici...”* (v. Codice di diritto canonico commentato- Coletti a San Pietro- 2004, sub. Commento canone 1281)

- **Atti di straordinaria amministrazione.**
 - Nell'ordinamento canonico è stabilito il principio generale, sancito dal canone 1281, secondo cui gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche (tra cui i Parroci) compiono invalidamente gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto precedentemente l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente.
 - Gli atti di straordinaria amministrazione (per la cui validità si rende necessario un preventivo controllo) sono determinati da diverse fonti normative, in ogni caso possono distinguersi in due categorie generali
 - A)- Atti determinati dal Codice di diritto canonico per tutte le persone giuridiche pubbliche (v. IMA 61)**
 - (i) alienazione di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile²³ di una persona giuridica pubblica (v. can. 1291);
 - (ii) gli altri negozi che possono peggiorare lo stato della persona giuridica (v. can. 1295);
 - (iii) le liti attive e passive in foro civile;
 - (iv) l'accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione e di pie fondazioni non autonome (v. canoni 1267 e 1304)
 - B)- Atti determinati da una fonte normativa secondaria secondo le disposizioni del Codice di diritto canonico**

Questi atti sono ulteriormente distinguibili in due categorie:

 - 1)- Atti di amministrazione straordinaria per le diocesi e le persone giuridiche amministrate dal Vescovo Diocesano** (tali atti sono determinati nei termini seguenti, ai sensi del canone 1277, dalla delibera CEI n. 37)
 - (i) l' alienazione di beni immobili (diversi da quelli che

²³ Il patrimonio stabile, in via di estrema sintesi, può essere definito come "...il complesso di beni assegnati alla persona giuridica come dote permanente per agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantirne l'autosufficienza economica..." (v. IMA 53)

costituiscono il patrimonio stabile) di valore superiore alla somma minima fissata²⁴ dalla delibera 20 della CEI

(ii) la decisione di voci di spesa nuove rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato e che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalle delibera n. 20 della CEI

(iii) l' inizio il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali

(v) la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 della CEI (il valore dell'immobile si determina attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia)

(vi) l' esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;

(vii) la stipula di contratti di locazione di immobili superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso in cui il locatario sia un ente ecclesiastico, secondo quanto determinato dall'art. 3 della delibera n. 38 CEI

2) Atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (tale elencazione, meramente esemplificativa, è stata formulata riprendendo lo schema di Decreto riportato nell'IMA sub allegato C; naturalmente è imprescindibile l'esame dello specifico Decreto emanato dal Vescovo a cui è soggetta la persona giuridica)

(i) alienazione di beni immobili di qualsiasi valore;

(ii) disposizioni pregiudizievoli per il patrimonio (es. concessione di usufrutto, stipula di contratti di comodato, costituzione di un

²⁴ La Conferenza Episcopale Italiana, nella delibera . 20, ha individuato la somma minima oltre la quale è necessario, ai fini della valida stipula dell'atto, l'autorizzazione dell'autorità superiore competente in Euro 250.000,00

diritto di superficie, servitù, enfiteusi, concessione di ipoteca, pegno, fideiussione);

- (iii) acquisto a titolo oneroso di immobili;
- (iv) mutazione della destinazione d'uso degli immobili;
- (v) accettazione/rinuncia di eredità, donazioni, legati e diritti di ogni genere;
- (vi) esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di straordinaria manutenzione di qualsiasi valore;
- (vii) ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico e culturale;
- (viii) l'inizio il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
- (ix) la costituzione o la partecipazione in società di qualsiasi tipo o la costituzione di un ramo Onlus;
- (x) l'assunzione di personale dipendente e la stipula di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale
- (xi) l'introduzione di un giudizio avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali dello Stato.

- ***Controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dalla parrocchia²⁵:***

- Gli amministratori pongono invalidamente gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dell'Ordinario..." (can. 1281 c. 1);
- La Parrocchia- in quanto persona giuridica soggetta al Vescovo Diocesano- in caso di compimento di un qualsiasi atto di straordinaria amministrazione (previsto direttamente dal Codice di

²⁵ L'indicazione dei singoli atti e dei relativi controlli canonici è contenuta nella Tabella dei controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione allegata all'IMA sub lettera B.

diritto canonico, da una delibera della CEI, oppure dal Decreto del Vescovo Diocesano) è tenuta a richiedere la previa autorizzazione dell'Ordinario Diocesano; la licenza viene rilasciata in forma scritta.

- Per il valido compimento di alcuni atti (es. alienazioni oppure negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale il cui valore è compreso tra Euro 250.000,00 e 1 milione di Euro) è necessario anche il consenso del Consiglio Diocesano per gli affari economici e del Collegio dei Consultori. Inoltre per gli atti (alienazioni/ negozi) il cui valore supera 1 milione di Euro è necessaria, anche, l'autorizzazione della Santa Sede.
- I negozi giuridici posti in essere in mancanza della preventiva autorizzazione sono invalidi per l'ordinamento canonico. I negozi giuridici canonicamente invalidi o inefficaci sono considerati tali anche nell'ordinamento statale. L'art. 18 della Legge 222/1985 prevede tuttavia che: “...ai fini della invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposti a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”

* * * * *